

**CORTE DI APPELLO DI PERUGIA****Presidenza**

Piazza Matteotti n.22 - 06122 Perugia - Tel.: 075/5405305 - fax: 075/9669224  
e-mail: ca.perugia@giustizia.it

Prot. 2170/14

Perugia, 9 aprile 2014



Comune di Castiglione del Lago - AC-CDL-A01  
Prot. **0010346** del 11/04/2014 ore 09:58  
Tit. 006.003  
Documento P - Arrivo

Ai Sigg. Sindaci dei Comuni di  
BASTIA UMBRA  
CASTIGLIONE DEL LAGO  
FOLIGNO  
GUALDO TADINO  
GUBBIO  
MARSCIANO  
ORVIETO  
PERUGIA  
SPOLETO  
TERNI  
UMBERTIDE  
Uffici Elettorali


**OGGETTO: elezioni degli organi delle amministrazioni comunali con popolazione superiore ai 15.000 abitanti**

In occasione delle prossime elezioni per i rinnovi dei Consigli Comunali e per l'elezione diretta dei Sindaci troverà applicazione la legge 10/12/1993 n. 515 che disciplina la campagna elettorale dei candidati, prescrivendo l'attuazione di adempimenti molteplici e delicati, la cui inosservanza può determinare l'applicazione di sanzioni anche molte elevate.

La gestione della materia da parte di questo Ufficio e da parte dell'organismo che è chiamato a controllare questi adempimenti, il Collegio Regionale di Garanzia Elettorale, potrà risultare particolarmente complessa stante la novità della disciplina e le molteplicità delle candidature che saranno presentate in ogni Comune. Nell'ottica della collaborazione si richiede, pertanto, alle SS.LL. di volere diffondere alle Segreterie deputate alla ricezione delle candidature e ai vari candidati alle prossime elezioni, l'allegato documento contenente delle brevi istruzioni in merito agli adempimenti da seguire durante la campagna elettorale e per il deposito degli atti al predetto Collegio Regionale.

Si ringrazia.

**IL PRESIDENTE DELLA CORTE**  
Wladimiro De Nunzio





## CORTE DI APPELLO DI PERUGIA COLLEGIO REGIONALE DI GARANZIA ELETTORALE

### ADEMPIMENTI PREVISTI DALLA LEGGE 10/12/1993 N. 515 IN MATERIA DI DISCIPLINA DELLE CAMPAGNE ELETTORALI

I candidati alle elezioni degli organi delle Amministrazioni comunali con popolazione superiore ai 15.000 abitanti possono raccogliere fondi per il finanziamento della propria campagna elettorale esclusivamente per il tramite di un **mandatario**, il cui nominativo deve essere comunicato al Collegio Elettorale di Garanzia presso questo Ufficio. Il mandatario dovrà effettuare la raccolta fondi esclusivamente tramite un conto corrente bancario e/o postale nella cui intestazione dovrà essere specificato che il titolare agisce in veste di mandatario elettorale del candidato nominativamente indicato.

Nessun candidato, a norma dell'art. 7, comma 3 della legge 515/93 può designare alla raccolta dei fondi più di un mandatario, che, a sua volta, non può assumere l'incarico per più di un candidato.

Ai sensi del comma 6° dell'art. 7 della legge sopra citata, entro il termine di tre mesi dalla data della proclamazione del Sindaco, ogni candidato (**anche non eletto o che non abbia sostenuto spese**) deve trasmettere al Collegio Regionale la **dichiarazione** di cui dell'art. 2 comma 1 n. 3 della legge 5/07/1982 n. 441, concernente le spese effettuate, ovvero l'attestazione di essersi avvalso esclusivamente di materiali o mezzi propagandistici messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista ha fatto parte.

La dichiarazione va redatta con l'apposizione della formula "**sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero**" relativa alle due ipotesi in cui non si siano state sostenute spese ovvero ricorrano spese. Alla dichiarazione va allegato eventuale **rendiconto** relativo ai contributi e servizi ricevuti ed alle spese sostenute nel quale vanno analiticamente riportati, attraverso l'indicazione nominativa, anche mediante attestazione del solo candidato, i contributi e servizi provenienti dalle persone fisiche, se di importo o valore superiore ad euro 20.000,00, e tutti i contributi e servizi di qualsiasi importo o valore provenienti da soggetti diversi. Vanno inoltre allegati gli estratti dei conti correnti bancario ed eventualmente postale utilizzati. Il rendiconto è sottoscritto dal candidato e controfirmato dal mandatario, che ne certifica la veridicità in relazione all'ammontare delle entrate.

La dichiarazione di avere effettuato le spese, ovvero quella negativa, devono essere corredate da **una fotocopia di un documento di riconoscimento del candidato**.

Il mancato deposito della predetta dichiarazione nel termine indicato, determina l'applicazione delle gravi sanzioni pecuniarie e decadenziali previste dall'art. 15 della legge 515/1993.

Per altre informazioni, per verificare la normativa e scaricare modelli sia di dichiarazione sia di rendiconto, consultare il portale dell'Ufficio:

[www.giustiziaumbria.it/corteappello/servizidistrettuali/ufficioelettorale](http://www.giustiziaumbria.it/corteappello/servizidistrettuali/ufficioelettorale)